

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

CONDIZIONI:

- La Ditta è iscritta al n. **214**, classe 5, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R4) - nel rispetto delle norme tecniche previste dal Reg. n. 333/2011/UE in materia di rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio e, per le altre tipologie di rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie di rifiuto comunicate:

Tipologia di rifiuti <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi)</i>	Quantitativi massimi ammessi			Operazione di recupero prevista
	R13 stoccaggio istantaneo (t)	R13 stoccaggio annuo (t)	R4 (t/a)	
3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 100210 - 120101 - 120102 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	200	3.500	3.000	R13, R4(*) (punto 3.1.3. lettera c) (*)Reg. UE n. 333/2011
3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 120103 - 120104 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	15	70	40	R13, R4(*) (punto 3.2.3 lettera c) (*)Reg. UE n. 333/2011
5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili 160116 - 160117 - 160118 - 160106	15	300	300	R13, R4(*) (punto 5.1.3) (*)Reg. UE n. 333/2011
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto 170401 - 170411	15	50	15	R13(*) (punto 5.8.3 lettera a) (*) da sottoporre alle operazioni di recupero [R4, R3] di cui al punto 5.8.3 lettera a)
5.16 Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 160214 - 160216 - 200136	14	15	-	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
5.19 Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC 160214 - 160216 - 200136	14	50	-	R13 (punto 5.19.3) senza disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche o altre lavorazioni

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.98 e smi)	Quantitativi massimi ammessi			Operazione di recupero prevista
	R13 stoccaggio istantaneo (t)	R13 stoccaggio annuo (t)	R4 (t/a)	
9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno 030101 - 030105 - 150103 - 170201 - 200138 - 191207	12	120	-	R13(*) (punto 9.1.3) (* da sottoporre alle operazioni di recupero [R3] di cui al punto 9.1.3
9.2 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030101 - 030105	7	20	-	R13(*) (punto 9.2.3) (* da sottoporre alle operazioni di recupero [R3] di cui al punto 9.2.3

PRESCRIZIONI:

- I rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle successive operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- La Ditta deve garantire all'interno dello stabilimento una corretta gestione e suddivisione delle diverse attività svolte; in particolare, relativamente alle operazioni di riciclo/recupero (R4), i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie ottenute (non rifiuti) presenti nell'impianto. Inoltre, i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente in cumuli e/o contenitori sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) sia per attività di recupero (R13 – R4) anche per mezzo di opportuna segnaletica con l'indicazione del rispettivo codice CER, al fine di garantirne la tracciabilità;
- L'operazione di recupero (R4) prevista per le tipologie di rifiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 333/2011/UE può essere svolta solo in conformità a quanto previsto dal medesimo Regolamento n. 333/2011/UE del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, relativamente ai rottami metallici costituiti da ferro, acciaio ed alluminio, qualora la Ditta intenda escluderli dalla definizione di rifiuto (di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e dalla relativa normativa, questa dovrà essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di rispettare quanto stabilito dal Reg. UE 333/2011/UE. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la Ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili - anche per mezzo di opportuna segnaletica - i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) che per attività di recupero (R13/R4).

Per il recupero dei rifiuti disciplinati dal Regolamento n. 333/2011/UE (art. 6) è necessario redigere e rispettare un sistema di gestione qualità atto a documentare la conformità delle attività di recupero di rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio e dei non rifiuti ottenuti da tali attività;

- Relativamente alla tipologia 5.16 “Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi” l'operazione di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa di riferimento (Allegato 5 al DM 05/02/98 e smi e D.Lgs. n. 151/05); in particolare:
 - a) deve essere garantita, durante le operazioni di movimentazione e deposito all'interno dell'impianto, l'integrità dei rifiuti ritirati allo scopo di consentirne la successiva fase di messa in sicurezza;
 - b) i rifiuti (RAEE) al momento del ritiro dovranno essere integri e non presentare rischi di contaminazione per l'ambiente ed il personale incaricato;
 - c) i rifiuti dovranno essere stoccati in appositi contenitori chiusi e suddivisi per tipologia;

- d) il settore di messa in riserva dovrà essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate sia dalla altre attività svolte presso il centro, sia per ciascuna tipologia di rifiuto prevista;
- e) se la messa in riserva avviene in cumuli, questi dovranno essere realizzati su basamenti impermeabili eventualmente, ove necessario, resistenti all'attacco chimico dei rifiuti.
- f) i quantitativi massimi stoccabili non dovranno superare quelli indicati;
- Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al punto 5.19 “*Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC*” può essere svolta solamente l'operazione di messa in riserva (R13) con asportazione di eventuali batterie e pile senza disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche o altre lavorazioni. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa di riferimento (Allegato 5 al DM 05/02/98 e smi e D.Lgs. n. 151/05), con le medesime prescrizioni sopra riportate per la tipologia 5.16;
 - La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/06, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti. La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
 - **La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350.** In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.
 - **La planimetria “Rete fognaria e aree stoccaggio rifiuti” (TAV U) costituisce parte integrante del presente atto.**

Il Servizio Territoriale ARPA, Distretto di Ravenna, è incaricato ad esercitare i controlli per la verifica della conformità dell'attività svolta alle norme tecniche del DM 5 febbraio 1998 e smi e, in generale, assicurare il rispetto della normativa vigente in materia ambientale e delle prescrizioni contenute nella presente iscrizione.